



NOMOS

Le attualità nel diritto



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 18 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Marta Cartabia
decisione del 15 gennaio 2020, deposito del 14 febbraio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: [ordinanza n. 109 del 2019](#)

parole chiave:

ORDINAMENTO PENITENZIARIO – MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
– DETENUTA MADRE – MINORE GRAVEMENTE DISABILE – INTERESSE DEL
SOGGETTO DEBOLE

disposizioni impugnate:

- art. 47-*quinquies*, comma 1, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, primo e secondo comma, e 31, secondo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

La Corte di cassazione, sezione prima penale, aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47-*quinquies*, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui **non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche nei confronti della condannata madre di prole affetta da handicap totalmente invalidante**. La norma impugnata, che consente l'accesso alla detenzione domiciliare speciale alle detenute con prole di età non superiore a dieci anni, era ritenuta irragionevole, in quanto escluderebbe l'accesso a detto istituto a fronte di situazioni omogenee, oltre che di ostacolo alla piena realizzazione della personalità del disabile grave, ponendosi dunque in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost.

La Corte prende le mosse, nel motivare l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, dalla disciplina normativa, rilevando come l'istituto della detenzione domiciliare speciale è volto a consentire, anche a madri condannate a pene detentive superiori a quattro anni (le quali non possono accedere alla detenzione domiciliare ordinaria), di scontare la pena **«con modalità esecutive extracarcerarie, per meglio tutelare il loro rapporto con i figli»**. Originariamente, anche per la detenzione domiciliare ordinaria il legislatore aveva posto la condizione che i figli non avessero superato i dieci anni d'età: condizione che, tuttavia, la **sentenza n. 350 del 2003** aveva fatto parzialmente venire meno, estendendo l'accesso all'istituto *de quo* anche alle madri condannate conviventi con figlio portatore di disabilità totalmente invalidante, a prescindere dall'età di quest'ultimo.

Osserva allora il giudice delle leggi che, se entrambe le misure, oltre che a rieducare la condannata, «sono primariamente indirizzate a consentire la cura dei figli e a preservarne il rapporto con la madre», sono cioè volte a favorire «le **esigenze di sviluppo e formazione del bambino**», ovvero di un «soggetto debole [...] estraneo alle vicende che hanno portato alla condanna», allora è costituzionalmente illegittima la preclusione all'accesso alla detenzione domiciliare speciale per le madri con figli affetti da disabilità totalmente invalidante d'età superiore ai dieci anni. Richiamando il percorso argomentativo della sentenza n. 350 del 2003, la Corte rileva, infatti, che per il **disabile grave**, a qualsiasi età, non è indifferente che le cure e l'assistenza siano prestate dal genitore e non da altri. Anzi, il dato di esperienza rivela che, nei casi di disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, le condizioni di vita e di salute «tendono ad aggravarsi ed acuirsi con l'avanzare dell'età», sicché la delimitazione del beneficio penitenziario in base all'età è costituzionalmente irragionevole. D'altra parte, non solo la giurisprudenza costituzionale, ma anche gli strumenti internazionali e la legislazione più recente (il riferimento è alla c.d. legge del "Dopo di noi", la n. 112 del 2016) hanno sottolineato l'essenzialità del sostegno offerto alle persone con gravi disabilità da parte dei genitori.

La Corte ritiene di chiudere la decisione precisando che la dichiarazione d'illegittimità «non incide sugli ulteriori requisiti per la concessione della misura», ovvero sulla necessità che la magistratura di sorveglianza verifichi che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o, a seconda dei casi, di fuga: è nella **valutazione in concreto dei presupposti**, e della determinazione delle concrete modalità di svolgimento della detenzione domiciliare, che le **esigenze del soggetto debole** diverso dal condannato devono essere bilanciate con la **difesa sociale** e il **contrasto alla criminalità**.

Daniele Chinni